Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1937-XV, n. 570.

Determinazione dell'indennità per le funzioni del grado superiore per i seniori della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 2068, col quale vennero conferite le funzioni del grado superiore agli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente e vennero stabilite le relative indennità mensili;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, col quale viene istituito, tra l'altro, il grado di primo seniore della M.V.S.N. e sono fissate le relative indennità di carica e militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla variazione dell'indennità mensile fissata per le funzioni del grado superiore ai seniori della M.V.S.N., in corrispondenza della indennità di carica e militare stabilite per i primi seniori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità mensile per le funzioni del grado superiore che col R. decreto-legge n. 2068 del 23 ottobre 1925-III era attribuita ai seniori incaricati delle funzioni di console è ridotta da L. 350 e L. 290, al lordo delle altre riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed è attribuita ai seniori incaricati delle funzioni di primo seniore.

Ai primi seniori non possono essere attribuite funzioni del grado superiore.

Il presente decreto, che entrerà in vigore col 1° maggio 1937-XV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1937-XV, n. 571.

Istituzione presso il Ministero per la stampa e la propaganda di un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1829, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 177, che stabilisce la competenza dei Ministeri per le comunicazioni e per la stampa e la propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, riguardante la nomina della Commissione per la vigilanza sulle radiodiffusioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, sull'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere al riordinamento dei servizi predetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero per la stampa e la propaganda un « Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione ».

All'Ispettorato sarà preposto un funzionario dello Stato di particolare competenza da nominarsi con decreto del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per la stampa e la propaganda e per le comunicazioni.

Art. 2.

Spetta all'Ispettorato, di cui al precedente articolo, di dirigere e coordinare tutte le attività attribuite al Ministero per la stampa e la propaganda concernenti la radiodiffusione e la televisione, di promuovere lo sviluppo e di invigilare su tutti gli Enti che svolgono azione nel relativo campo di competenza.

Sono devolute alla competenza dell'Ispettorato stesso tutte le attribuzioni finora esercitate nella materia dai vari uffici del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 3.

La Commissione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, è così costituita:

1° un tecnico;

2° due competenti in materia d'arte;

3° un rappresentante designato dal Partito Nazionale Fascista;

4° due funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda;

5° un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

6° un segretario scelto fra i funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda o del Ministero delle comunicazioni.

Art. 4.

Con decreto Reale da emanarsi a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sarà provveduto per l'ordinamento dei servizi dell'Ispettorato e verranno adottate le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1937-XV, n. 572.

Agevolezze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, con successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e successive modificazioni, ed il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai piloti turisti nazionali, soci della Reale unione nazionale aeronautica, è concessa l'esenzione dai dazi doganali, dalla tassa di vendita, e, nei Comuni ove siano applicati, dalle imposte di consumo, per i carburanti ed i lubrificanti da essi consumati nella loro attività di volo.

L'esenzione è limitata ad un quantitativo annuo di carburanti e di lubrificanti da determinarsi, per ciascun esercizio finanziario, dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'aeronautica.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'aeronautica, saranno stabilite le condizioni e le norme per la concessione di cui al precedente articolo, nonchè per la vigilanza, il controllo e l'accertamento di effettivo impiego dei carburanti e dei lubrificanti ammessi in franchigia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 573.

Approvazione delle norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e particolarmente l'articolo 57;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, per gli esami di concorso per lo avanzamento al grado di capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Le istruzioni per gli esami di avanzamento a capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo sono stabilite con decreto del Ministro per la marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 28. — MANCINI.

Norme per l'avanzamento al grado di capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

Il Ministro per la marina, con suo decreto da pubblicare nel foglio d'ordini ministeriale, indice l'esame di concorso prescritto per l'avanzamento a capitano medico nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico consiste di due prove scritte:

terapia medica;
igiene navale applicata;

e di due prove pratiche:

clinica medica;
clinica chirurgica.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina, ed è composta come segue:

presidente: un generale medico;
membri: due ufficiali superiori medici;
segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore all'8°.

Art. 4.

L'epoca degli esami e la località ove essi devono svolgersi sono di volta in volta determinate dal Ministero.

La durata delle prove è stabilita dalle istruzioni per la esecuzione del presente decreto.

E' in facoltà del presidente della Commissione esaminatrice di variare la successione delle prove a seconda delle circostanze ed allo scopo di espletare gli esami nel più breve termine possibile in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 5.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita in adunanza segreta formula il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte debbono svolgersi in giorni diversi.

Il tempo assegnato per il loro svolgimento è indicato dalle istruzioni.

Art. 6.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono comunicare tra loro o con persone estranee alla Commissione nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

La vigilanza durante le prove scritte è esercitata dalla Commissione esaminatrice secondo le modalità stabilite dalle istruzioni e le altre fissate dal presidente della Commissione stessa. Questi potrà richiedere al Ministero il concorso di una Commissione di vigilanza.

Art. 7.

I lavori debbono essere scritti su carta contrassegnata dalla firma di uno dei componenti la Commissione e da apposito timbro.

Terminato il lavoro il candidato senza firmarlo o apporvi altro segno qualsiasi lo chiude in una busta entro cui porrà altra busta chiusa contenente il suo nome e cognome. Quindi consegna tutto ad uno dei membri presenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza che provvede a far suggellare il piego che viene firmato dai membri presenti e dal segretario con l'indicazione dell'ora di presentazione.

Il candidato deve porre nella busta tutti i fogli di carta che ha ricevuto.

Art. 8.

Le prove pratiche si svolgono con le modalità indicate dalle istruzioni.

Art. 9.

L'esame dei lavori scritti e le votazioni relative da parte della Commissione hanno luogo senza prendere cognizione del nome dell'autore. Terminato l'esame di tutte le prove scritte vengono aperte le buste contenenti i nomi degli autori.

Art. 10.

Per ciascuna prova di esame si fanno due distinte votazioni: una segreta, intesa a stabilire l'idoneità o meno del candidato, e l'altra palese, per la classificazione di merito.

La votazione segreta ha luogo per palline bianche e nere, da deporre in un'urna a due divisioni, una bianca e l'altra nera. Il commissario che ritiene il candidato idoneo pone la pallina bianca nella divisione bianca, la nera nella divisione nera: inversamente procede nel caso di inidoneità.

Il presidente, accertato che il complesso delle palline deposte nell'urna corrisponde al numero dei commissari, dichiara il candidato idoneo se nell'urna bianca constata in maggioranza le palline bianche; inidoneo nel caso contrario.

Terminata la votazione segreta si procede a quella palese, anche per i candidati i quali non sono risultati idonei, seguendo l'ordine inverso di grado e di anzianità dei componenti la Commissione.

Ciascun commissario dispone di venti punti, di cui i primi nove servono per graduare i non idonei; nessun commissario può dare più di nove punti ai candidati che furono dichiarati inidonei a maggioranza, nè meno di dieci a coloro dichiarati idonei.

Art. 11.

Il totale dei punti di merito, riportati nelle quattro prove, determina la posizione di ciascun candidato nella graduatoria finale.

Art. 12.

Per ogni seduta della Commissione è redatto verbale che, previa lettura ed approvazione, è firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Al verbale dell'ultima seduta è allegato anche lo stato generale delle votazioni, firmato dal presidente e dal segretario, ove i candidati sono riportati in ordine di merito, distinguendo gli idonei dai non idonei, con l'indicazione per ciascuna dei risultati parziali delle votazioni e di quello complessivo.

Quindi il presidente rimette al Ministero (Gabinetto) i verbali delle sedute e lo stato generale suindicato.

I lavori sono conservati presso la Direzione generale di sanità militare marittima.

Art. 13.

Il Ministro per la marina, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, ne approva i risultati, che sono pubblicati nel foglio d'ordini ministeriale.

Art. 14.

Lo stato generale di cui all'art. 12 deve essere comunicato, insieme con gli altri documenti prescritti dalle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, alla Commissione di avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 574.

Approvazione delle norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano chimico-farmacista nel Corpo sanitario militare marittimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e particolarmente l'art. 57;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano chimico-farmacista nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Le istruzioni per gli esami di avanzamento a capitano chimico-farmacista nel Corpo sanitario militare marittimo sono stabilite con decreto del Ministro per la marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 26. — MANCINI.

Norme per l'avanzamento al grado di capitano chimico-farmacista nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

Il Ministro per la marina, con suo decreto da pubblicare nel foglio d'ordini ministeriale, indice l'esame di concorso prescritto per l'avanzamento a capitano chimico-farmacista nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di capitano chimico-farmacista consiste in una prova scritta di farmacologia o tossicologia, e di una prova pratica di analisi qualitativa, richiedente la determinazione di non più di quattro anioni e quattro cationi.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina, ed è composta come segue:

presidente: un generale medico;

membri: due ufficiali superiori chimico-farmacisti;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore all'8°.

Art. 4.

L'epoca degli esami e la località ove essi devono svolgersi sono di volta in volta determinate dal Ministero.

La durata delle prove è stabilita dalle istruzioni per l'esecuzione del presente decreto.

È in facoltà del presidente della Commissione esaminatrice di variare la successione delle prove a seconda delle circostanze ed allo scopo di espletare gli esami nel più breve termine possibile in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 5.

Nel giorno stabilito per la prova scritta la Commissione riunita in adunanza segreta formula il tema sulla materia del programma da svolgersi.

Il tempo assegnato per il suo svolgimento è indicato dalle istruzioni.

Art. 6.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono comunicare tra loro o con persone estranee alla Commissione nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

La vigilanza durante la prova scritta è esercitata dalla Commissione esaminatrice secondo le modalità stabilite dalle istruzioni e le altre fissate dal presidente della Commissione stessa. Questi potrà richiedere al Ministero il concorso di una Commissione di vigilanza.

Art. 7.

I lavori debbono essere scritti su carta contrassegnata dalla firma di uno dei componenti la Commissione e da apposito timbro.

Terminato il lavoro il candidato senza firmarlo o apporvi altro segno qualsiasi lo chiude in una busta entro cui porrà altra busta chiusa contenente il suo nome e cognome. Quindi consegna tutto ad uno dei membri presenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza che provvede a far suggellare il piego che viene firmato dai membri presenti e dal segretario con l'indicazione dell'ora di presentazione.

Il candidato deve porre nella busta tutti i fogli di carta che ha ricevuto.

Art. 8.

La prova pratica si svolge con le modalità indicate dalle istruzioni.

Art. 9.

L'esame dei lavori scritti e le votazioni relative da parte della Commissione hanno luogo senza prendere cognizione del nome dell'autore. Terminato l'esame di tutte le prove scritte vengono aperte le buste contenenti i nomi degli autori.

Art. 10.

Per ciascuna prova di esame si fanno due distinte votazioni: una segreta, intesa a stabilire l'idoneità o meno del candidato, e l'altra palese, per la classificazione di merito.

La votazione segreta ha luogo per palline bianche e nere da deporre in un'urna a due divisioni, una bianca e l'altra nera. Il commissario che ritiene il candidato idoneo pone la pallina bianca nella divisione bianca, la nera nella divisione nera; inversamente procede nel caso di inidoneità.

Il presidente, accertato che il complesso delle palline deposte nell'urna corrisponde al numero dei commissari, dichiara il candidato idoneo se nell'urna bianca constata in maggioranza le palline bianche; inidoneo nel caso contrario.

Terminata la votazione segreta si procede a quella palese, anche per i candidati i quali non sono risultati idonei, seguendo l'ordine inverso di grado e di anzianità dei componenti la Commissione.

Ciascun commissario dispone di 20 punti, di cui i primi nove servono per graduare i non idonei; nessun commissario può dare più di nove punti ai candidati che furono dichiarati inidonei a maggioranza, nè meno di dieci a coloro dichiarati idonei.

Art. 11.

Il totale dei punti di merito, riportati nelle quattro prove, determina la posizione di ciascun candidato nella graduatoria finale.

Art. 12.

Per ogni seduta della Commissione è redatto verbale che, previa lettura ed approvazione, è firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Al verbale dell'ultima seduta è allegato anche lo stato generale delle votazioni, firmato dal presidente e dal segretario, ove i candidati sono riportati in ordine di merito, distinguendo gli idonei dai non idonei, con l'indicazione per ciascuno dei risultati parziali delle votazioni e di quello complessivo.

Quindi il presidente rimette al Ministero (Gabinetto) i verbali delle sedute e lo stato generale suindicato.

I lavori sono conservati presso la Direzione generale di sanità M. M.

Art. 13.

Il Ministro per la marina, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, ne approva i risultati, che sono pubblicati nel foglio d'ordini ministeriale.

Art. 14.

Lo stato generale di cui all'art. 12 deve essere comunicato, insieme con gli altri documenti prescritti dalle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, alla Commissione di avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1937-XV.

Misura e modalità di applicazione del contributo associativo per l'anno 1937 per gli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 68 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484;
Sentita la Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Il contributo associativo per gli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali è stabilito, per l'anno 1937, nelle seguenti misure:

a) Aziende industriali:
minimo . . . . L. 1
massimo . . . . » 300

Il contributo dovrà essere strettamente commisurato alla entità economica delle aziende, desumendola dal numero dei dipendenti, dalla entità dei capitali impiegati e dal volume degli affari.

Possono essere applicate quote da L. 500, 750 e 1000, nei confronti di quelle aziende costituenti un'entità economica di particolare rilievo nel complesso delle ditte associate.

b) Proprietari di fabbricati:
minimo . . . . L. 1
massimo . . . . » 300

Nei confronti dei proprietari di stabili aventi eccezionale importanza il contributo può essere applicato nella misura di L. 500.

c) Aziende trasporti terrestri:
minimo . . . . L. 1
massimo . . . . » 100

I criteri per l'applicazione dei contributi sono deliberati, per le imprese elettriche, dai presidenti dei rispettivi Sindacati interprovinciali e, in ogni altro caso, dai Comitati delle Unioni provinciali.

In nessun caso la misura dei contributi associativi potrà superare la quota del contributo obbligatorio.

Le deliberazioni adottate dagli organi di cui sopra dovranno essere approvate dalla Confederazione e pubblicate nei Fogli degli annunzi legali.

Copia delle deliberazioni è comunicata dalla Confederazione al Ministero delle corporazioni.

d) Imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie:

Il contributo è stabilito nella misura del 40 per cento del contributo obbligatorio.

e) Dirigenti di aziende:

Il contributo è stabilito nella misura di L. 20, ad eccezione dei dirigenti di aziende di trasporti terrestri aventi sino a 10 dipendenti, pei quali il contributo è fissato in L. 10.

L'importo dei contributi associativi è devoluto alle Unioni provinciali, per i Sindacati dalle stesse collegati, ed ai Sindacati interprovinciali aventi uffici autonomi per essere impiegati, integralmente, per i servizi di assistenza a favore dei soci.

Il Ministro per le corporazioni può, ove lo ravvisi necessario ed opportuno, modificare la misura e le modalità di applicazione dei contributi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1476)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1937-XV.

Determinazione per l'anno 1937 delle quote per la tessera per gli iscritti alle Associazioni sindacali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 68 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484;
Sentita la Confederazione dei professionisti e degli artisti, le Confederazioni dei datori di lavoro e le Confederazioni dei lavoratori;

Decreta:

La quota per la tessera per gli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione dei professionisti e degli artisti, alle Confederazioni dei datori di lavoro e alle Confederazioni dei lavoratori è fissata per l'anno 1937 nella misura di lire 10 (dieci).

Per gli appartenenti alle sottoindicate categorie sono stabilite le seguenti quote:

tecnici agricoli che siano anche dirigenti o impiegati di aziende agricole	L. 5
dirigenti o impiegati di aziende agricole che siano anche tecnici agricoli	» 5
proprietari con beni affittati, iscritti in catasto con redditi fino a L. 500 e proprietari ed affittuari coltivatori diretti	» 4
proprietari conduttori accertati, ai fini dell'imposta sui redditi agrari, con reddito netto fino a L. 1500 e affittuari conduttori accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile con reddito netto fino a L. 3000	» 6
lavoratori di sesso femminile dell'agricoltura e della industria	» 6
lavoratori dell'agricoltura delle provincie di Nuoro, Pola, Sondrio e Zara; lavoratori dell'agricoltura delle altre Provincie che si trovino in disagiate condizioni economiche; conduttori di bestiame a soccida e affittuari e proprietari diretti coltivatori quando prestano opera agricola all'altrui dipendenza . . . . uomo	» 6
donna	» 4
operaie ortofrutticole	» 4

Roma, addì 24 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1475)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Poirino (Torino), dell'estensione di ettari 1000 circa, la cui linea di delimitazione da Poirino raggiunge Pralorno seguendo la strada, indi per la strada Pralorno-Carmagnola si porta a S. Grato, e da questa località, ritorna a Poirino per la strada che passa per C. Stuerda.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1395)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1937-XV.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Albi (Tolosa).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Albi alla dipendenza del Regio consolato generale in Tolosa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BASTIANINI.

(1464)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1937-XV.
Revoca del decreto Ministeriale 28 febbraio 1934 che annoverava il coniglio selvatico fra gli animali nocivi, limitatamente alla località « Contrada Furore », in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con il R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 marzo 1934, n. 58, con il quale, limitatamente alla località « Contrada Furore » in comune di Naro, il coniglio selvatico veniva annoverato, fino a nuova disposizione, tra gli animali nocivi;
Vista la nota in data 4 gennaio 1937, n. 4 di protocollo, con la quale la Commissione venatoria provinciale di Agrigento chiede la revoca del decreto suddetto non sussistendo più le ragioni che poterono determinarlo;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 28 febbraio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 marzo 1934, n. 58, con il quale, limitatamente alla località « Contrada Furore », in comune di Naro, il coniglio selvatico veniva annoverato, fino a nuova disposizione, tra gli animali nocivi, viene revocato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1442)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1936-37, ed altri indifferibili provvedimenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1937-XV, n. 106, alla tabella *B*: Ministero degli affari esteri, cap. n. 73-*ter*, ove è detto: « . . . per il controllo di nuovo intervento, ecc. . . . », deve leggersi: « . . . . per il controllo di non intervento, ecc. ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 1° maggio 1937-XV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del C.R.E.M. nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C.R.E.M.

(1484)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con foglio n. 13434-XVIII, del 1° maggio 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, per la proroga sino al 31 dicembre 1937-XVI del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1937-XV, n. 95.

(1485)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 3 maggio 1937, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 529, concernente la tutela della denominazione di « mannite » o « mannite di frassino ».

(1486)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 4 maggio 1937, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, che detta norme per gli ammassi della lana della produzione 1937.

(1487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative inadempienti.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 11 4 giugno 1931, n. 998, le società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

1. Cooperativa di consumo ed agricola con sede in Pietradefusi (Avellino).
2. Cooperativa di consumo ed agricola « Reduci » con sede San Mango sul Calare (Avellino).
3. Cooperativa di consumo ed agricola con sede in S. Barbato Manocalzati (Avellino).
4. Cooperativa « La Strada » con sede in Bitonto (Bari) costituita il 18 gennaio 1933.
5. Cooperativa di lavoro « Trivianum » con sede in Triggiano (Bari) costituita l'11 dicembre 1932 a rogito notaio De Mauro.
6. Cooperativa operai arte edile con sede in Bari, costituita il 29 marzo 1933.
7. Cooperativa di lavoro e previdenza con sede in Bari.
8. Cooperativa edilizia fra muratori fascisti, con sede in Canosa (Bari), costituita il 23 gennaio 1929.
9. Cooperativa industria estrattiva materiale da costruzione con sede in Canosa (Bari), costituita il 27 gennaio 1931.
10. Cooperativa edilizia ex combattenti con sede in Trani (Bari), costituita il 4 giugno 1926.
11. Cooperativa falegnami con sede in Polignano a Mare (Bari), costituita il 9 dicembre 1927.
12. Cooperativa edile fra ex combattenti con sede in Sala Bolognese (Bologna), costituita il 24 aprile 1933.
13. Cooperativa « Italia » con sede in Catania, costituita il 6 gennaio 1931 a rogito notaio Ferlito.
14. Cooperativa economia ripresa attività industria agricola con sede in Chieti, costituita il 22 giugno 1924 a rogito notaio De Nillo.
15. Cooperativa « Il Pescatore » già S. Maria Nerino con sede in Vieste (Foggia) costituita nel 1931.
16. Cooperativa « L'affratellamento » con sede in Rifredi (Firenze) costituita il 10 ottobre 1909 a rogito notaio Pasquale Padovani.
17. Cooperativa costruzioni edili stradali idrauliche con sede in Isola Liri (Frosinone), costituita il 13 maggio 1932 a rogito notaio Muscella.
18. Cooperativa fra i lavoratori agricoli con sede in Arcidosso (Grosseto), costituita il 23 gennaio 1933 a rogito notaio Orazio Biagioli.
19. Cooperativa Agricola con sede in Cipressa (Imperia).
20. Cooperativa « Ancora » dilettanti Pescatori Monzesi, con sede in Monza (Milano), costituita l'11 marzo 1914 a rogito notaio Bartolini.
21. Cooperativa « L'Avvenire » già « Unione cooperativa operaia », costituita il 26 maggio 1932 a rogito notaio Felice Rizzi.
22. Cooperativa Portabagagli della Stazione Nord - Milano con sede in Milano, costituita il 12 novembre 1929.
23. Cooperativa Edilizia Milano (S.A.C.E.M.), con sede in Milano, costituita il 19 ottobre 1933.
24. Unione Agricola Regionale con sede in Palermo, costituita il 7 luglio 1928 a rogito notaio Marsala.
25. Cooperativa Muratori con sede in Collecchio (Parma), costituita il 29 aprile 1934.
26. Cooperativa « Patria e Lavoro » con sede in Colorno (Parma), costituita l'11 maggio 1930.
27. Cooperativa Livio Rossini con sede in Fidenza (Parma), costituita il 9 luglio 1931.
28. Cooperativa « La Combattente » fra muratori e braccianti, con sede in Neviano degli Arduini (Parma), costituita il 21 marzo 1929.
29. Cooperativa Barcai « Alberto Cavalletto » con sede in Padova, costituita il 27 aprile 1925 a rogito notaio Billotta.
30. Cooperativa nazionale fascista « La Carmana » fra agenti giurati con sede in Reggio Emilia, costituita il 26 aprile 1933 a rogito notaio Magnanini Silvio.
31. Cooperativa « Barion » per costruzioni di case economiche con sede in Roma, costituita l'8 settembre 1933 a rogito notaio Cerciello.
32. Cooperativa autisti pubblici dipendenti con sede in Roma, costituita il 14 luglio 1933.
33. Cooperativa Edilizia « L'Esempio » con sede in Roma, costituita il 26 agosto 1926 a rogito notaio Calabresi.
34. Cooperativa di lavoro « La Tecnica » con sede in Roma, costituita il 10 novembre 1933 a rogito Giusti De Vita.
35. Cooperativa garzoni boari al Mattatoio con sede in Roma, costituita il 7 aprile 1930 a rogito notaio Zanghi.
36. Società cooperativa « Imperiale » con sede in Roma, costituita nel 1928.
37. Consorzio agrario cooperativo del mandamento di Badia Polesine (Rovigo), costituita il 22 dicembre 1927 a rogito Cavarzere Alessandro.
38. Cooperativa fra lavandai « Ventotto Ottobre » con sede in La Spezia, costituita il 7 novembre 1931 a rogito notaio Virgilio Rota.
39. Cooperativa fra stradini « La Combattente » con sede in Martina Franca (Taranto), costituita il 19 gennaio 1932.
40. Cooperativa fascista fra rivenditori di generi di monopolio « Corigemonoe » con sede in Trieste, costituita il 17 febbraio 1935 a rogito notaio Spadoni.

(1468)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.